CIRCOLARE N. 2 DEL 29 GENNAIO 2017

LEGGE DI BILANCIO 2017
PARTE II

Rif. normativi e di prassi:	*L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)*

In sintesi
La presente circolare prosegue l'illustrazione delle principali novità introdotte e modifiche apportate dalla L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).

1 Premessa

Con la L. 11.12.2016 n. 232 è stata emanata la "legge di bilancio 2017" (che ha sostituito la "legge di stabilità"), **in vigore dall'1.1.2017**.

2 Sintesi delle principali novità in materia fiscale e agevolativa

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2017.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Riapertura	Le agevolazioni per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30.9.2016, sono state estese alle operazioni effettuate tra l'1.10.2016 e il 30.9.2017. ***Beni agevolabili*** Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali. La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare). ***Imposte sostitutive dovute dalla società*** Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un'imposta sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre dell'ultimo triennio. Per gli immobili è consentito assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale. Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%. ***Reddito in natura dei soci assegnatari*** Nel caso di assegnazione di beni, il reddito in natura dei soci è ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze o l'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta. ***IVA e imposte indirette*** Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono previste in misura fissa.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari. ***Versamenti*** Per le operazioni effettuate dall'1.10.2016 al 30.9.2017, le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate: • per il 60% entro il 30.11.2017; • per il rimanente 40% entro il 16.6.2018. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale - Riapertura	Sono state riaperte le agevolazioni per l'estromissione dal regime d'impresa degli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale; le plusvalenze, determinate in base alla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'8%. Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. ***Imposte indirette*** L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione. Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale. ***Adempimenti*** L'estromissione deve avvenire entro il 31.5.2017 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell'imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell'estromissione l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2017. ***Versamenti*** L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere assolta: • per il 60% entro il 30.11.2017; • per il rimanente 40% entro il 16.6.2018. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Rivalutazione dei beni d'impresa - Riapertura	Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2016. Beni rivalutabili Possono essere rivalutati: • i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; • le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie. I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015. Effetti fiscali Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	un'imposta sostitutiva pari: • al 16%, per i beni ammortizzabili; • al 12%, per i beni non ammortizzabili. I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali: • in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2019, per i soggetti "solari"); • ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2020, per i soggetti "solari"). ***Versamenti*** L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2016. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura	Viene riaperta anche la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori dal regime di impresa. Sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2017, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia" previsto per le partecipazioni non quotate o i terreni (agricoli ed edificabili). A tal fine, occorrerà che, entro il 30.6.2017: • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8% L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

S. Fontanella